



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti

Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica di Facoltà prevista dall'articolo 40 dello Statuto

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 10 gennaio 2019 n. 45., in particolare, l'articolo 40 concernente le Commissioni paritetiche di facoltà;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 28 e 30 maggio 2019, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole in merito al *Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica prevista dall'articolo 40 dello Statuto*;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento sopra citato secondo quanto deliberato dai competenti organi collegiali

D E C R E T A

- ART. 1 -** È emanato il "*Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica prevista dall'articolo 40 dello Statuto*", così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
- ART. 2 -** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Presidio della Qualità di Ateneo

Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica prevista dall'Art. 40 dello Statuto

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano la composizione e il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti Studenti di Facoltà (CPDS), con particolare riferimento a:
 - a) composizione, funzionamento e durata;
 - b) incompatibilità dei componenti.

ART. 2

Composizione

1. La CPDS è composta da una rappresentanza paritetica dei docenti e degli studenti la cui numerosità è pari all'intero uguale o immediatamente superiore della metà del numero dei corsi di studio della Facoltà. Fa parte di diritto nella rappresentanza dei docenti il Presidente del Consiglio di Facoltà o un suo delegato che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 dello Statuto, presiede la CPDS.
2. I membri della CPDS vengono nominati dal Consiglio di Facoltà ciascuno per la propria componente (docenti, studenti), con maggioranza qualificata dei 2/3.
3. Possono essere designati a far parte della CPDS anche docenti dei Corsi di studio della Facoltà che non siano membri del Consiglio di Facoltà.
4. Possono essere designati a far parte della CPDS anche studenti che non siano membri del Consiglio di Facoltà individuandoli, prioritariamente, tra le rappresentanze studentesche e, in caso di assenza o indisponibilità, tra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio della Facoltà.
5. Al fine di assicurare la pariteticità della CPDS anche in circostanze straordinarie, può essere nominato, per ciascun Corso di Studio, uno studente supplente che subentra nella CPDS solo in caso di perdita dello *status* di studente o dimissione del primo nominato.
6. Qualora nel Consiglio di Facoltà non siano presenti almeno due rappresentanti degli studenti per termine di mandato o decadenza, la nomina dei rappresentanti degli studenti nella CPDS può essere effettuata dagli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studi/Classe/Interclasse della Facoltà riuniti in assemblea, ovvero, in subordine, dal Consiglio degli Studenti a maggioranza relativa dei presenti.
7. La carica di membro della CPDS termina con la conclusione del mandato del Consiglio di Facoltà. Qualora per particolari esigenze non sia possibile procedere alla nomina dei nuovi componenti, i componenti nominati in precedenza potranno continuare a svolgere la propria attività per il compimento degli atti indifferibili e, comunque, non oltre la perdita dello *status* di docente o studente della Facoltà.

ART. 3

Funzionamento

1. La CPDS è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno per la organizzazione dei lavori relativi alla redazione delle relazioni annuali, di cui all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento, e per la loro approvazione. Inoltre, la CPDS è convocata in occasione delle richieste di parere di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, nonché in tutte le occasioni in cui il Presidente lo ritenga opportuno.
2. La CPDS individua tra i docenti un Segretario con funzioni di verbalizzazione.
3. Le sedute della CPDS sono valide se è presente la metà più 1 dei componenti, al netto delle assenze per motivata giustificazione.
4. I componenti della CPDS decadono dal mandato e devono essere sostituiti qualora si assentino senza giustificazione per più di due sedute consecutive.
5. Le delibere della CPDS sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. Ove richiesto le delibere possono essere corredate di una relazione di minoranza motivante il parere di parte.
6. La CPDS può operare tramite sotto-commissioni. Ciascuna sotto-commissione dovrà valutare un numero adeguato Corsi di Studio, appartenenti ad aree culturali affini e non gestiti tutti dal medesimo Consiglio di Corso di studio/Classe/Interclasse. Le relazioni ed i pareri formulati dalle sotto-commissioni dovranno essere approvati dalla CPDS collegialmente.
7. È possibile esprimere il consenso ed approvare atti e documenti anche attraverso forme di consultazione telematica.
8. È possibile partecipare alle riunioni collegandosi a distanza mediante strumenti telematici con gli altri membri della CPDS che stanno lavorando in presenza. In tal caso il Presidente ed il Segretario verbalizzante dovranno essere compresenti nello stesso luogo.
9. Nella redazione delle relazioni annuali, la CPDS seguirà lo schema indicato nella *Guida Operativa per la redazione della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti*, predisposta dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), ed i suggerimenti operativi in essa contenuti.
10. Il PQA fornirà il supporto alla CPDS assicurando il corretto flusso informativo da e verso le stesse.
11. La CPDS nello svolgimento delle sue funzioni può interagire con tutte le componenti e strutture della Facoltà e dell'Ateneo, in particolare con i Coordinatori didattici di Facoltà ed il Referente per la qualità della Facoltà, per l'acquisizione di informazioni e dati, ove lo ritenga opportuno.

ART. 4

Incompatibilità

1. Non possono comunque fare parte della CPDS i Coordinatori dei Corsi di Studio, i Direttori di Dipartimento, i componenti degli Organi di Ateneo ed i componenti del PQA.

ART. 5

Funzioni, compiti e responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto la CPDS:

- a) svolge attività di monitoraggio **indipendente** dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;
 - b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;
 - c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.
2. La CPDS formula un parere sull'utilizzo del budget della Facoltà.
 3. Nel rispetto del D. Lgs. 27 gennaio 2012 n. 19 e delle norme conseguenti trasmette annualmente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al Senato Accademico, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sullo stato della Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio in cui esprime le proprie valutazioni e formula proposte per il miglioramento.

ART. 6

Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla L. 30 Dicembre 2010, n. 240, allo Statuto e alle norme conseguenti.